

STATUTO L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCianti **CONFCOMMERCIO DI RAGUSA**

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

- 1) L'Associazione Provinciale Commercianti Confcommercio di Ragusa, di seguito denominata Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore terziario nonché in altre attività economiche di mercato nel territorio della provincia di Ragusa.
2. Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, aderisce alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Ragusa, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
- 3) Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa rappresenta in via esclusiva e diretta la Confcommercio nella provincia di Ragusa.
- 4) Essa non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con finalità in armonia con i propri scopi sociali
- 5) Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 6) Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa è un'associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
- 7) Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

Art. 2

Sede e durata

Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa ha sede in Ragusa via Roma n° 212 e si decentra in Strutture subprovinciali e comprensori secondo le deliberazioni dei suoi organi. La sua durata è illimitata.

Art. 3

Principi, Valori E Regole Di Comportamento

- 1) Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa Provinciale Commercianti Confcommercio di Ragusa si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e

democratica dell'associazionismo ed in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, le imprese e per la società civile;
- c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa propugna nel Paese;
- d) la solidarietà fra gli associati e i partecipanti nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;
- e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo ed integrato;
- f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge ed alle istituzioni;
- g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
- h) l'uropeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica tra le nazioni.

2) Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa si impegna conseguentemente ad impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti ed in particolare del loro diritto ad una corretta e completa informazione;
- c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
- e) condotta morale e professionale integra degli associati ed in particolare di quelli, fra loro, che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all' Organizzazione;
- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

Art. 4

Scopi e Funzioni

Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa :

- a) promuove tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;
- b) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel proprio sistema associativo e, quindi, nel sistema confederale, riconoscendone il loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite la crescita costante dello stesso sistema associativo;
- c) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Associazioni aderenti, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- d) svolgere attività di formazione professionale, nonché sanitaria, libera e finanziata, come ente di formazione professionale, organizzare corsi e convegni anche con l'ausilio di altre associazioni o ordini professionali;

- e) può realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città e delle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree dismesse;
- f) può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- g) organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico di qualificazione e di supporto;
- h) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;
- i) organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori aderenti alle realtà associative, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico di qualificazione e di supporto.
- j) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
- k) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- l) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
- m) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa sia richiesta o ammessa;
- n) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale;
- o) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5

Rapporti con la Confederazione

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa

- I) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
- II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- IV) riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

- 1) Possono aderire a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa in qualità di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitano nella provincia attività di impresa o di lavoro autonomo ovvero ogni altra attività ausiliaria nei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI.
- 2) Possono anche aderire in qualità di soci effettivi organizzazioni autonome dei settori rappresentati, nonché gruppi di aziende organizzate.
- 3) Possono altresì associarsi in qualità di soci gli imprenditori anziani del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI, altre organizzazioni che perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, nonché gruppi di aziende organizzate, secondo le modalità e le condizioni deliberate dalla Giunta.
- 4) Possono associarsi in qualità di soci aderenti anche gli aspiranti imprenditori dei settori rappresentati.
- 5) Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella provincia di Ragusa entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
- 6) Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
- 7) Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9. I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.
- 8) I soci che non siano in regola con il pagamento della quota associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
- 9) Le quote associative dovranno essere versate entro il 30 giugno di ogni anno. Il totale mancato versamento di ogni quota di contributo, all'epoca stabilita, fa perdere all'inadempiente il diritto di voto e provoca la sua sospensione ad ogni effetto. La sospensione avrà la durata dell'inadempienza ma, dopo sei mesi, l'Assemblea potrà trasformarla nella perdita della qualifica di socio.
- 10) Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 14 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
- 11) Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 7, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
- 12) Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

- 1) Per aderire a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o dell'organizzazione, sulla quale delibera la Giunta, o altro organismo dalla stessa delegato, entro la prima riunione utile.
- 2) Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla delibera di Giunta. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
- 3) Contro la deliberazione della Giunta è ammesso, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al Consiglio che, previo parere del Collegio dei Probiviri, decide inappellabilmente nel termine di ulteriori trenta giorni, dandone comunicazione agli interessati.
- 4) L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari dalla data d'iscrizione; tale adesione risulta valida per l'esercizio sociale in corso e quello successivo.
- 5) L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni entro il 31/12 a mezzo lettera raccomandata o in forma diretta presso Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa
- 6) L'adesione a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale nonché dell'Organizzazione di cui agli art. 8 e 9 e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello confederale.
- 7) I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e dalle delibere di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.
- 8) Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui all'art.11, ovvero rappresentare di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa in enti o commissioni ai sensi dell'art. 2 lett. f).
- 9) Il Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, sentita la Giunta, può agire giuridicamente nei confronti dei soci morosi.
- 10) Le strutture di cui agli art. 8 e 9 del presente Statuto, ai fini di un adeguato coordinamento, devono consegnare periodicamente a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa l'elenco nominativo dei soci eventualmente tesseratisi per il loro tramite, ovvero le relative schede di adesione sottoscritte, nonché le variazioni negli elenchi dei dirigenti dei sindacati di categoria sia nei casi di modifica che di rinnovo.
- 11) Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
- 12) I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa
- 13) La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8

Decadenza e Recesso

- 1) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art.4, comma 5; il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dallo stesso art.4;
 - b) per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione ovvero dai componenti Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa o per grave o ripetuta violazione della norma del presente Statuto o della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per mancato pagamento dei contributi associativi;
 - d) per lo scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa deliberato dall'Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto.
- 2) La perdita della qualità di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9

Sanzioni

- 1) I gradi delle sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza.
- 2) La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi.

Art. 10

Doppio inquadramento

- 1) Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione a carattere generale territoriale competente ed in quella nazionale di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
- 2) L'Associazione si adopera per l'attuazione del doppio inquadramento, per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria, e viceversa.
- 3) Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante dell'Associazione nazionale di categoria interessata e da un rappresentante dell'Associazione.

Art. 11

Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:
 - a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
 - I) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
 - II) carenze organizzative e/o amministrative;
 - III) violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;
 - IV) mancato rispetto dei deliberati di Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa.
 - b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
2. Il Presidente può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa interessata.
3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.
4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente.
6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 12

Commissariamento

1. Il Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa può nominare un Commissario nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 8 del presente Statuto;

- b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
- c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto;
- d) qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.
2. Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.
3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.
4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.
5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente ed al Consiglio, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.
6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:
- a) chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell'art. 30, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
- b) ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.
7. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema commissariato, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.
8. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:
- in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;
 - ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.
9. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del livello del sistema interessato.

Art. 13

Struttura subprovinciale

- 1) Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'art.2, il territorio della provincia è ripartito in Strutture subprovinciali, che, per motivi organizzativi, e di rappresentanza vengono raggruppati in tre Comprensori geografici così definiti: Ragusa (S. Croce, Chiaramonte, Giarratana, Monterosso); Modica (Scicli, Pozzallo, Ispica); Vittoria (Comiso, Acate). Al riguardo la Giunta di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa ne determina natura, funzioni, competenze e, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività attua eventuali riorganizzazioni territoriali.
- 2) In ogni Struttura subprovinciale è costituita una Sezione Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa. La Struttura subprovinciale sarà retta da un Comitato Direttivo composto da un Presidente, da un vice presidente, eletti dal Comitato stesso, e da un numero di componenti variabile da cinque a nove, secondo le decisioni assembleari. Su proposta del

Presidente della Sezione subprovinciale possono essere cooptati nel Comitato direttivo imprenditori associati che rappresentano esperienza e competenza di particolare rilievo fino ad un massimo di tre senza diritto di voto.

3) Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

4) Qualora la Giunta di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa accerti da parte di tale Struttura gravi inosservanze alle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, nonché carente rappresentatività, potrà assumerne la gestione diretta.

5) Il Presidente della Sezione mantiene i contatti con le Autorità locali e impegna la Sezione con le Autorità stesse o per qualsiasi iniziativa volta a organizzare convegni, assemblee, manifestazioni, ecc. solo se ciò scaturisce da specifica deliberazione del Comitato Direttivo o della Giunta di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa.

Sezione subprovinciale

6) L'Assemblea della Sezione è costituita da tutti i suoi soci in regola con il pagamento delle quote associative che ad essi competono dell'anno in corso o di quello precedente.

7) L'Associato, se titolare di più punti vendita, ha diritto a tanti voti quanti sono i punti vendita, purché di ognuno abbia versato i contributi associativi relativi.

8) Nessun componente l'Assemblea può essere portatore di più di una delega rilasciata da altro componente appartenente alla stessa Sezione subprovinciale.

9) L'Assemblea è convocata dal Presidente, della Sezione subprovinciale oppure dal Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, in via ordinaria, una volta l'anno ed in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un quinto degli associati, e/o tutte le volte che lo ritenga opportuno.

10) Ogni Sezione è tenuta a curare la riscossione dei contributi associativi, anche attraverso l'ausilio dei sindacati di categoria e della sede provinciale, nella misura e con le modalità che saranno deliberate dagli Organi Statutari competenti.

Comprensori

- Il Compensorio è costituito dalle Sezioni subprovinciali ad esso appartenenti. Il Rappresentante del Compensorio, scelto tra i soci del Compensorio stesso, viene nominato o revocato dal Presidente Provinciale sentito i Presidenti delle Sezioni subprovinciali interessate; fa parte di diritto dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta con la carica di Vicepresidente, mentre partecipa di diritto ai Consigli direttivi delle Sezioni subprovinciali del Compensorio, per quest'ultima funzione senza diritto di voto; costituisce l'anello di congiunzione tra Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa e le Sezioni subprovinciali del Compensorio che rappresenta relativamente alle scelte politico-sindacali che riguardino l'area tutta, di concerto con i Presidenti delle Sezioni subprovinciali appartenenti al Compensorio, si confronta con le Autorità locali impegnando il Compensorio.

Art. 14

Organizzazione delle categorie

1) I Soci di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa sono organizzati in Sindacati, Gruppi e Associazioni Provinciali di Categoria - raggruppanti gli imprenditori associati della Provincia facenti parte dello stesso comparto merceologico - ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo dell'attività svolta o sotto quello della tutela sindacale.

2) Tali Strutture tutelano gli interessi delle categorie e delle imprese che le costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, d'intesa con Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa e le competenti Associazioni nazionali di categoria.

3) Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa assume e cura direttamente la tutela degli interessi degli operatori della Provincia facenti parte di comparti merceologici o di settori di attività che non esprimono un Sindacato Provinciale di Categoria.

4) Nel rispetto delle norme statutarie, presso ogni Sezione subprovinciale potranno essere costituiti sindacati territoriali di categoria coordinati e gestiti da un Presidente, da un Vicepresidente e da un numero di componenti secondo la delibera assembleare. I Presidenti fanno parte di diritto del Direttivo del Sindacato Provinciale, salvo quanto previsto dagli statuti propri.

5) I sindacati provinciali di categoria saranno retti da un Direttivo composto da un Presidente, da un vice Presidente e da un numero di componenti da tre a sette secondo la delibera

assembleare oltre ai Presidenti territoriali che ne fanno parte di diritto. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti tra i componenti del Direttivo.

6) Sia il Direttivo che l'Assemblea del Sindacato provinciale o territoriale si riuniscono ogni qual volta il Presidente del sindacato lo riterrà opportuno oppure a seguito della richiesta di un terzo dei propri soci oppure su richiesta del Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa o della Sezione. Qualora il sindacato di categoria non fosse formalmente costituito, la convocazione dell'Assemblea può essere fatta dal Presidente della Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa o della Sezione.

7) I Direttivi di categoria durano in carica 5 anni, salvo quanto previsto dagli statuti propri.

8) Nel caso di settori di attività che per numero di aderenti e per cause contingenti non possono esprimere un Sindacato territoriale, il Presidente della Sezione interessata nomina un referente nell'ambito degli associati a quel settore che farà parte di diritto del Direttivo del Sindacato provinciale con voto consultivo.

9) Fino a quando non sarà costituito il Sindacato o l'Associazione provinciale di categoria, la gestione della categoria è affidata ai Presidenti sezionali e ai referenti territoriali della categoria stessa.

Art. 15

Riunioni: Validità della struttura subprovinciale

1) Le riunioni del Comitato della Sezione subprovinciale e dei Direttivi dei sindacati di categoria, convocate mediante invito scritto, telefonico o telegrafico o a mezzo posta elettronica o fax, sono valide allorché siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

2) Le riunioni dell'Assemblea della Sezione subprovinciale e di quella dei sindacati di categoria sono convocate mediante invito scritto, telefonico o telegrafico, posta elettronica o fax almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, si potrà derogare dal limite di tempo in precedenza fissato utilizzando gli altri sistemi di convocazione. La riunione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo riconvocarla qualora gli stessi, a maggioranza lo deliberano.

3) Le elezioni per le cariche sociali avvengono, secondo delibera assembleare, per acclamazione diretta dei componenti da eleggere oppure previa costituzione del seggio, in seno alla riunione assembleare, composto da un presidente e due scrutinatori nominati dall'assemblea stessa. Possono svolgere il ruolo di scrutinatori anche i funzionari di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa. Il socio può esprimere un numero massimo di preferenze nell'ambito della votazione cui ha diritto, non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere con arrotondamento all'unità superiore; egli può essere portatore di una sola delega rilasciata da altro socio in regola con quanto previsto dagli art. 6 e 7.

4) In caso di parità di voto alle elezioni per le cariche sociali si dichiarerà eletto il più anziano di iscrizione associativa.

5) Possono essere eletti alle cariche sociali:

- i soci, o i loro familiari coadiutori all'uopo delegati, in regola con quanto previsto dagli artt. 6 e 7;

- quando il socio è una società, il suo legale rappresentante o altra persona appartenente alla medesima società da essa delegata o, in caso di Società di capitali, munita di procura speciale; uno dei soci in caso di Società di persone.

6) Non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali coloro i quali svolgono attività professionali in contrasto con gli interessi di categoria.

7) I soci di cui all'art.6, comma 4, possono partecipare alle riunioni ma non possono eleggere nè essere eletti in seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa.

Art. 16

Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa.

5. "50&Più Enasco", costituito dalla Confederazione e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 17

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato da Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 18

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 19

"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.

2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.

3. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 20

Confcommercio-Imprese per l'Italia Sicilia Unione Regionale

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Sicilia Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. L'Associazione provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Sicilia Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.
3. Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Sicilia Unione Regionale, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Sicilia Unione Regionale ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

Art. 21

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, dell'Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 22

Incompatibilità

1. Presso Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa

Art. 23

Durata

1. Presso Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
3. Gli Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa vengono eletti a scrutinio segreto.
4. Gli eletti in organi collegiali, eccetto quanto appreso previsto per l'assemblea, non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
5. Al reintegro della carica resasi vacante provvede, con specifica delibera, la Giunta alla sua prima riunione utile.
6. I presidenti delle territoriali ed i presidenti delle categorie possono essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
7. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, i presidenti delle territoriali uscenti ed i presidenti delle categorie uscenti possono essere rieletti, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.
8. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

Art. 24

Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una

maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 25

Organi

- 1) Sono Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio Sindacale;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 26

Assemblea Provinciale: composizione

- 1) L'Assemblea Provinciale di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa è composta dai Delegati delle Sezioni subprovinciali eletti, almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della Assemblea Provinciale, tra gli iscritti della stessa Sezione subprovinciale in ragione di un Delegato per ogni cento iscritti, escluse le frazioni, in regola con le norme statutarie nonché con i versamenti dei contributi associativi previsti anche dal doppio inquadramento. In ogni caso, alle sezioni che non raggiungono il minimo previsto di cento aventi diritto, sarà consentito eleggere un delegato.
- 2) Sono componenti di diritto dell'Assemblea Provinciale i Presidenti delle Sezioni subprovinciali, nonché gli eventuali commissari e i Rappresentanti dei Comprensori.
- 3) Il Presidente della Sezione subprovinciale, o l'eventuale Commissario, provvederà a comunicare alla Direzione provinciale, i nominativi dei Delegati alla Assemblea Provinciale non oltre cinque giorni dalla loro elezione.
- 4) Ogni componente dell'Assemblea Provinciale ha diritto, oltre al proprio voto, di essere portatore di una sola delega rilasciata esclusivamente da altro componente appartenente alla sua stessa Sezione subprovinciale.
- 5) Possono assistere all'Assemblea i componenti degli Organi previsti dal presente Statuto.

Art. 27

Assemblea: competenze

- 1) L'assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, vincolanti per tutte le Strutture componenti e soci;
 - b) elegge ogni cinque anni, a scrutinio segreto, il Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa tra i soci di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa aventi diritto al voto;
 - c) elegge ogni cinque anni, a scrutinio segreto, le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto;
 - d) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - e) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia"
 - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2) L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sullo scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Ragusa, ai sensi degli artt. 17, comma 3, 27, commi 7,8,9 e 43 del presente Statuto

3) In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

7) Un numero non inferiore al 50%+1 dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 60%+1 dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative

Art. 28

Assemblea: convocazione e svolgimento

1) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa o da chi ne fa le veci.

2) In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante invito scritto ai componenti oppure per mezzo di avviso pubblicato sull'Organo informativo di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa ovvero attraverso altro organo di stampa o a mezzo posta elettronica o fax, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

3) L'avviso di convocazione deve contenere: l'Ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione. Se all'Ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, l'avviso di convocazione deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti annessi possono essere consultati.

4) L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa o il Consiglio lo ritengano opportuno, nonché tutte le volte che lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.

5) Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o da almeno un quarto dei suoi componenti, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata, entro i cinque giorni successivi, dal Presidente del Collegio Sindacale.

6) In caso di urgenza, con esclusione della ipotesi che prevede il rinnovo degli Organi Sociali, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente oppure a mezzo posta elettronica o fax con preavviso di almeno cinque giorni.

7) Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

8) Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza **del 50%+1** dei suoi componenti e che rappresenti il 50%+1 dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Ragusa, la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

9) Per lo scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa è necessario

il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

Art. 29

Assemblea: Segretario e scrutinatori

- 1) L'Assemblea nomina nel proprio seno il Segretario e, in caso di elezioni, due scrutinatori; il Segretario e gli scrutinatori possono essere scelti anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.
- 2) Quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, il Segretario dovrà essere un notaio.

Art. 30

Assemblea: validità

- 1) Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, anche per delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2) Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità delle votazioni salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto.
- 3) Per il rinnovo delle cariche sociali ogni avente diritto al voto può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere con arrotondamento all'unità superiore.
- 4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.
- 5) Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
- 6) In caso di parità di voto alle elezioni per le cariche sociali si dichiarerà eletto il più anziano di iscrizione associativa.

Art. 31

Consiglio: composizione

- 1) Nella composizione del Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa sarà garantita una adeguata rappresentanza dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle piccole e medie imprese.
- 2) ne fanno parte:
 - a) il Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa che lo presiede;
 - b) il Presidente onorario
 - c) il Presidente del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori;
 - d) il Presidente Prov.le Terziario Donna;
 - e) il Presidente di ogni organismo, ente promossi da Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa
 - f) i Rappresentanti dei Comprensori
 - g) i Presidenti delle Sezioni Subprovinciali di cui al precedente art.8);
 - h) 20 componenti eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto al voto.
- 3) Su proposta del Presidente possono essere cooptati nel Consiglio fino ad un massimo di sei imprenditori associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, nonché persone esperte nelle problematiche economiche, sindacali e giuridiche dei settori rappresentanti.

Art. 32

Consiglio: convocazione e validità

- 1) Il Consiglio è convocato dal Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, che lo presiede, almeno ogni sei mesi, e comunque ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.
- 2) Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei componenti, il Presidente deve provvedere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi otto giorni il Presidente del Collegio Sindacale.
- 3) La convocazione può essere inoltrata in qualsiasi modo purché documentabile; nei casi ordinari con un preavviso di 10 giorni, nei casi di urgenza di tre giorni.

- 4) Le sedute sono valide se risulta presente almeno 1/3 dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 5) Le votazioni del Consiglio di norma sono palesi; ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le decisioni assunte, salva diversa decisione, con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, eventualmente decise dal Consiglio, la proposta si intende respinta.
- 6) Le votazioni del Consiglio che riguardano persone sono sempre a scrutinio segreto.

Art. 33

Consiglio: convocazione e validità

- 1) Il Consiglio è convocato dal Presidente ddi Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, che lo presiede, almeno ogni sei mesi, e comunque ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.
- 2) Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei componenti, il Presidente deve provvedere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi otto giorni il Presidente del Collegio Sindacale.
- 3) La convocazione può essere inoltrata in qualsiasi modo purché documentabile; nei casi ordinari con un preavviso di 10 giorni, nei casi di urgenza di tre giorni.
- 4) Le sedute sono valide se risulta presente almeno 1/3 dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 5) Le votazioni del Consiglio di norma sono palesi; ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le decisioni assunte, salva diversa decisione, con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, eventualmente decise dal Consiglio, la proposta si intende respinta.
- 6) Le votazioni del Consiglio che riguardano persone sono sempre a scrutinio segreto.

Art. 34

Consiglio: competenze

- 1) Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a) determina le direttive d'azione di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa;
 - b) elegge, tra i propri componenti, il Presidente Provinciale d Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa;
 - c) nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente Provinciale tre Vice-Presidenti in rappresentanza dei Comprensori, l'Amministratore e sette componenti la Giunta di presidenza.
 - d) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio- Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo
 - e) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
 - f) ratifica la misura dei contributi dovuti dai soci, deliberati dalla Giunta;
 - g) ratifica annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea, deliberati dalla Giunta;
 - h) approva e modifica i regolamenti interni;
 - i) delibera tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni, sulla costituzione o partecipazione agli organismi, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 35

Giunta: composizione, competenze

- 1) La Giunta è composta dal Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, che la presiede, dai tre Vice-Presidenti, dall'Amministratore e da sette componenti nominati dal Consiglio in modo da garantire una adeguata rappresentanza dei Comprensori
- 2) Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore
- 3) La Giunta:
 - a) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato;
 - b) provvede all'amministrazione di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, tramite l'Amministratore;

- c) delibera la costituzione dei sindacati di categoria e delle strutture territoriali definendone gli ambiti secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) delibera sulla modalità di reintegro degli Organi nei quali si è verificata una decadenza ai sensi dell'art.12, comma 4.
- f) determina la costituzione ed il funzionamento dei Comitati dei settori merceologici omogenei e di quanti altri fossero ritenuti utili all'attività di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa;
- g) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
- h) provvede alla designazione ed alle nomine ovvero alla revoca dei rappresentanti di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa in organismi, enti o commissioni; ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche non soci;
- i) provvede alla cooptazione, fino ad un massimo di tre, di imprenditori associati che rappresentano esperienza e competenza di particolare rilievo. Questi partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
- l) su proposta del Direttore assume e licenzia il personale dipendente.
- m) delibera sulle incompatibilità che possano riguardare i Dipendenti e/o il Direttore.
- n) nomina e revoca gli eventuali commissari.
- o) nomina e revoca il Presidente Onorario.

Art. 36

Giunta: convocazione

- 1) La Giunta, mediante l'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi con preavviso di almeno cinque giorni.
- 2) Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente, a mezzo telefax o elettronico e comunque con preavviso di almeno tre giorni. In ogni caso la presenza alla riunione di tutti i componenti sana vizi eventuali di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 3) In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 37

Presidente

- 1) Può essere eletto Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa ogni imprenditore associato o persona delegata dall'impresa associata in regola con le condizioni di cui agli art. 6 e 7 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente rappresenta Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa ad ogni effetto di legge e statutario; ha il potere di firma che può delegare.
- 3) Il Presidente inoltre:
 - ha la gestione ordinaria di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa;
 - attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro e comitati;
 - convoca e presiede le riunioni di Assemblea, di Consiglio e di Giunta;
 - può, per motivi politico-sindacali, convocare i Presidenti di Categoria e/o i loro direttivi.
 - ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse dell'organizzazione;
 - vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro convalida.
- 4) La decadenza del Presidente determina la contestuale decadenza della Giunta.
- 5) In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice-Presidente più anziano d'età assume le funzioni di Vicario e, quale Presidente interinale, convoca, entro trenta giorni dalla vacanza, il

Consiglio che provvede, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 31 lettera b) del presente Statuto, alla elezione del nuovo Presidente.

6) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;

7) propone al Consiglio la revoca del Direttore.

Art.38

Presidente Onorario

1) Può essere nominato Presidente Onorario ogni imprenditore associato o persona delegata dall'impresa associata in regola con le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto.

2) E' nominato dalla Giunta, per la durata del mandato dell'organo di Giunta.

3) Non può ricoprire altri incarichi elettivi all'interno di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa.

4) Partecipa alle riunioni dell'Assemblea provinciale, del Consiglio e della Giunta senza diritto di voto.

Art. 39

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo provinciale. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4) Il Collegio Sindacale

a) ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa e contabile della Associazione, di cui riferisce agli Organi.

b) può partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli Organi sociali.

c) predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione di bilancio consuntivo.

d) ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio. Ove il Presidente non reputi fondate le motivazioni e non convochi il Consiglio entro cinque giorni la questione viene deferita, da una delle parti, al Collegio dei Probiviri che si pronuncia sulla convocazione nel termine di dieci giorni.

2) La carica di Sindaco è incompatibile con quella di componente di Giunta.

3) Per quanto non espressamente previsto, si rimanda a quanto dettato dal Codice Civile in materia.

Art. 40

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo provinciale. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa:

a) delibera sulle controversie tra i soci di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa e circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;

b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 41

Cariche sociali degli Organi dell'Associazione: eleggibilità

1) Possono essere eletti alle cariche sociali degli Organi dell'Associazione i soci, o i loro familiari coadiutori all'uopo delegati, in regola con quanto previsto dagli artt.3 e 4; quando il socio è una società il suo legale rappresentante o altra persona appartenente alla stessa società munita di delega da parte della medesima società, ovvero di procura speciale in caso di Società di capitali; uno dei soci in caso di Società di persone.

2) Non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali coloro i quali svolgono altre attività in contrasto con gli interessi di categoria.

Art. 42

Direttore

1) Il Direttore di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa è capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuvava inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato confederale.

2) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

3) In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni di segreteria possono essere attribuite dal Presidente ad altro funzionario di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa.

4) L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

a) sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi associativi;

c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell'attuazione delle linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Ragusa";

- d) vigila sulla conformità degli Statuti degli altri livelli del sistema e delle loro eventuali modificazioni ai contenuti del presente Statuto, sollecitando, se del caso, i necessari adeguamenti e proponendone alla Giunta l'approvazione;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - f) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", assicurando il loro buon funzionamento;
 - g) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - h) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - i) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni di segreteria possono essere attribuite dal Presidente ad altro funzionario dell'Associazione.

Art. 43

Fondo comune

1. Il Fondo comune di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa è costituito da:
- a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - a-ter) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
 - b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa;
 - f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
 - g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
 - h) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
2. Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
3. E' fatto divieto a Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 44

Esercizio finanziario

- 1) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Verrà redatto ed approvato annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Art. 45

Patrimonio sociale

1) Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate;
- c) le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né possono essere rivalutati.

2) I proventi di sono formati da:

- a) contributi ordinari e straordinari deliberati dagli Organi della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, nonché dai componenti Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa;
- b) oblazioni volontarie;
- c) proventi vari, nonché ogni altra entrata ratificata dal Consiglio su proposta della Giunta.

3) Il patrimonio di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 46

Scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa

In caso di scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ragusa avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 47

Disposizioni transitorie

1) Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dopo la sua approvazione e registrazione.

Art. 48

Disposizioni finali

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dello Statuto della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e, in difetto, alle applicabili norme del Codice Civile.